



Prefettura di Brindisi
Ufficio territoriale del Governo

PREMESSO che

- dal 13 al 15 giugno 2024 si svolgerà nel Comune di Fasano (BR), presso il *resort* Borgo Egnazia, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo nell'ambito della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7);
- in occasione del predetto Vertice, è previsto, nella serata del 13 giugno, presso il Castello Svevo sito nel Comune di Brindisi, un evento di natura conviviale offerto dal Presidente della Repubblica che vedrà la partecipazione dei *leader* dei Paesi G7, unitamente ai rappresentanti delle Istituzioni UE;
- il *forum* intergovernativo, complessivamente considerato, assume una rilevanza di primissimo piano a livello mondiale, attesa la partecipazione, oltre che dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi membri con le relative delegazioni, anche dei rappresentanti delle Istituzioni UE, dei Paesi ospiti (cd. *Outreach*) e delle Organizzazioni internazionali presenti;
- la risonanza mondiale del *Summit* e dei correlati eventi in programma, in uno con le particolari esigenze di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla gestione del predetto Vertice e della necessità di monitorare costantemente ed in tempo reale lo svolgimento delle attività connesse, comportano l'innalzamento al massimo dei livelli di sicurezza da garantire;

CONSIDERATO che

- nel quadro di una sinergica collaborazione interistituzionale ed al fine di effettuare una valutazione globale ed integrata dei molteplici rischi correlati allo svolgimento del Vertice, si sono susseguiti presso la Prefettura di Brindisi numerosi Comitati Provinciali di Ordine e Sicurezza Pubblica, nonché Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia estese, di volta in volta, ai componenti istituzionali chiamati ad assicurare, ognuno nell'ambito di rispettiva competenza, la migliore gestione ed organizzazione del *Summit*;
- il Sig. Questore con nota prot. n.30648 del 14 maggio 2024 ha chiesto di valutare l'opportunità di adottare mirati provvedimenti prescrittivi di calibrate limitazioni e regolamentazioni per il transito, l'accesso e la sosta nelle zone interessate;
- alla luce di quanto sopra, nel corso del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in data 16 maggio 2024 è stata condivisa all'unanimità la necessità di adottare misure finalizzate ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza disponendo, con ordinanza contingibile e urgente:
 - particolari limitazioni e restrizioni per le attività di trasporto e di trasferimento di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché di gas tossici all'interno del territorio provinciale di Brindisi;



Prefettura di Brindisi
Ufficio territoriale del Governo

- nonché l'introduzione di un divieto di accensione di prodotti pirotecnici.

RILEVATO che, a norma dell'articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto del 18 giugno 1931, n.773 "il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica";

RICHIAMATA la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale "In tema di ordinanze contingibili ed urgenti, al Prefetto dall'art. 2 del T.U.L.P.S. è riconosciuto un potere eccezionale con cui, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica" (Consiglio di Stato sez. VI, 15/11/2016, n.4705) ed ancora "L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente postula la sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ossia situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per gli interessi indicati, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento. Il provvedimento, oltre a dover riflettere canoni di proporzionalità, è connotato dalla necessaria provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, non essendo possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione; proprio in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimento (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297)" (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 22/11/2023, n.2764);

RITENUTO che sussistono le condizioni di necessità ed urgenza per il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente di cui al citato art. 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

ORDINA

ART. 1

Interdizione delle attività di trasporto di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti



Prefettura di Brindisi
Ufficio territoriale del Governo

1. A decorrere dalle **ore 13:00 dell'11 giugno 2024 alle ore 20:00 del 15 giugno 2024** è fatto divieto assoluto, sia su gomma che su rotaia, di attività di trasporto e di trasferimento di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché di gas tossici all'interno della Provincia di Brindisi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione per i veicoli adibiti al trasporto di gas liquido per l'approvvigionamento delle strutture ospedaliere e/o per finalità sanitarie, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità e la destinazione d'uso.

ART. 2

Interdizione dell'accensione di prodotti pirotecnici

1. A decorrere dalle **ore 13:00 dell'11 giugno 2024 alle ore 20:00 del 15 giugno 2024** è fatto divieto all'interno della Provincia di Brindisi di accensione di prodotti pirotecnici.

DISPONE

altresi:

- il sig. Questore di Brindisi è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento;
- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della verifica del rispetto delle presenti prescrizioni;
- della presente ordinanza dovrà essere garantita la massima pubblicità, avvalendosi anche di comunicati sui mezzi di informazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, entro 120 giorni o entro 60 giorni dalla notifica.

Brindisi, 5 giugno 2024

IL PREFETTO
(Carnevale)